

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 045/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 022/CGF – RIUNIONE DEL 20 LUGLIO 2011

I COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Federico Scalingi – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA POL. OLYMPIA AGNONESE/RENATO CURI ANGOLANA DEL 9.3.2011** (Delibera
del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 146 del 13.4.2011)

Con atto spedito il 16.4.2011, la società Polisportiva Olympia Agnonese ha preannunciato la proposizione di ricorso *ex art. 37 C.G.S.* avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 146 del 13.4.2011 del predetto Comitato) con la quale è stato rigettato il reclamo con il quale la predetta società ha chiesto che alla società Renato Curi Angolana fosse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara Polisportiva Olympia Agnonese/Renato Curi Angolana del 9.3.2011.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 19.4.2011, degli atti ufficiali della gara, la società ha fatto pervenire tempestivo atto di reclamo.

La società ricorrente denuncia che il calciatore della società Renato Curi Angolana, Peralta Raimo Franco Enrique, avrebbe partecipato in posizione irregolare alla gara Polisportiva Olympia Agnonese/Renato Curi Angolana, disputatasi in data 9.3.2011, in quanto il tesseramento del predetto calciatore sarebbe avvenuto senza il previo rilascio, da parte della Federazione estera (Argentina), del certificato di trasferimento internazionale, più comunemente noto come “*transfert*”.

Questa Corte - ritenuta la necessità, ai fini della decisione dell’odierno reclamo, che fosse preliminarmente definita la posizione del tesseramento del calciatore della società Renato Curi Angolana, Peralta Raimo Franco Enrique – ha, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 281/CGS del 12.5.2011, rimesso la questione alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. e, conseguentemente, disposto la sospensione del presente giudizio in attesa della pronuncia di tale organo.

La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28/D dell’8.6.2011, ha dichiarato “*valido ed efficace il tesseramento del calciatore Peralta Raimo Franco Enrique in favore della società Renato Curi Angolana datato 17.02.2011*”.

Alla luce di quanto sopra, non rimane a questa Corte che dichiarare l’infondatezza del ricorso di cui in epigrafe, con conseguente rigetto dello stesso.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL’AMMENDA DI €3.000,00;**
- **DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER DUE (2) GARE CON OBBLIGO DI DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE,**

INFLITTA SEGUITO GARA CAPO RIZZUTO 1966/SARNESE DEL 5.6.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 201 del 7.6.2011)

Con il provvedimento in oggetto indicato il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti ha irrorato alla società Isola di Capo Rizzuto 1966 l'ammenda di € 3.000,00 più la squalifica del campo per 2 gare in campo neutro e a porte chiuse in conseguenza di vari fatti avvenuti prima, durante e dopo la partita .

Tali circostanze , come risulta dal rapporto arbitrale, sono stati: minacce alla terna arbitrale prima della gara da parte di persone non riconosciute, tentativo di aggressione all'allenatore della squadra ospite, lancio, senza colpire, di due bottiglie piena d'acqua contro il Commissario di Campo e i calciatori ospiti, lancio da parte di un raccattapalle di un pallone contro uno degli A.A., che veniva colpito alla schiena, e contro un giocatore della Sarnese 1926 che veniva colpito alla schiena, danni all'auto di uno degli A.A..

Dal rapporto, invece, del Commissario di Campo risultava che al 10° minuto del primo tempo un raccattapalle lanciava senza troppa forza la palla nella mischia creatasi al seguito dell'espulsione di un calciatore colpendo un A.A e quindi alla testa un giocatore ospite.

Il Commissario di Campo rilevava altresì i danni all'auto di un A.A..

Contro tale decisione ha prodotto rituale ricorso il Presidente dell'A.S.D Isola di Capo Rizzuto 1966 che contesta in toto quanto deciso dal giudice di prima cure sulla base del rapporto dell'arbitrato chiede l'annullamento della decisione de quo o in subordine la riduzione della squalifica e l'annullamento della sanzione pecuniaria..

Chiede infine l'autorizzazione ad adire le vie legali contro l'arbitro.

Dopo ampia discussione la Corte respinge il ricorso e conferma la decisione in oggetto indicato, ordina di incamerare la tassa di ricorso e rinvia agli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 di Isola Capo Rizzuto (Crotone) e rimette gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Alessandro Luciano, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DELL’A.C. PERUGIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE CACIOLI LUCA SEGUITO GARA SEGUITO GARA (FINALE SCUDETTO - PLAY-OFF SEMIFINALI ANDATA) CUNEO/PERUGIA (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 189 del 16.6.2011)

La motivazione della condanna impugnata spiega che il Cacioli, al termine della gara, durante il rituale saluto di *fair-play* aveva colpito con un pugno al volto un calciatore avversario, procurandogli una vistosa ferita lacero contusa al labbro. La predetta circostanza emergeva con chiarezza dal rapporto dell’arbitro, sig. Juan Luca Sacchi, nel quale era altresì precisato che il giuocatore colpito era il sig. Davide Sentinelli. Dallo stesso rapporto emergeva altresì che in precedenza lo stesso Sentinelli pochi muniti prima – e più precisamente al 38’ del secondo tempo – era stato ammonito per comportamento antisportivo: circostanza quest’ultima che, se pur ve ne fosse bisogno, appare altresì confermata dal massaggiatore del Perugia, signor Renzo Luchini e da altro tesserato della stessa

società quale il signor Emiliano Frediani, del quale peraltro non risulta esistere un provvedimento di ammissione sul terreno di gioco.

Ciò premesso, la società ricorrente si duole: 1) che l'atto impugnato non abbia precisato se la condotta sanzionata sia stata qualificata come ordinariamente violenta (lett. b) o di particolare gravità (lett. c) dall'art. 19 C.G.S.; 2) che lo stesso sia stato oggetto di una erronea interpretazione da parte dell'arbitro in merito alla volontarietà della aggressione sanzionata; 3) che, infine, la sanzione applicata risultava eccessiva, considerati i buoni precedenti del calciatore condannato e la giurisprudenza di questa stessa Corte.

Le predette doglianze appaiono *prima facie* infondate e come tali devono essere respinte.

La prima di esse nasce, infatti, da una erronea lettura della disposizione applicata, la quale "*in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara*" non distingue alla lettera d) fra "*condotta violenta*" e "*condotta violenta di particolare gravità*" come fanno le già ricordate lettere b) e c) dello stesso art. 19, ma prescrive senz'altro una squalifica per otto giornate od a tempo determinato: e ciò ovviamente ben si comprende in considerazione della peculiare gravità della persona che abbia subito la violenza.

Quanto al secondo motivo di censura, è appena il caso di ricordare l'efficacia privilegiata che l'art. 35, primo comma, n. 1 attribuisce agli arbitri ed agli altri ufficiali di gara per quanto attiene al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Né, a parte tale fondamentale rilievo, va, comunque, dimenticata la completa e sicura irrilevanza - in un ordinamento che non conosce l'efficacia del cosiddetto "*vincolo del precedente*" - di condotte difensive volte ad invocare, ovviamente a senso unico, decisioni anteriori che si presterebbero ad interpretazioni maggiormente benevoli.

Due circostanze, l'una di ordine soggettivo, l'altra oggettivo, sono infine da tener entrambe presenti per quanto inerisce alla entità della sanzione applicata. La prima si ricollega alla qualità di vice-capitano della squadra che rivestiva il calciatore squalificato e che come tale gli imponeva una maggiore responsabilizzazione nella condotta da tenere in campo e nei riguardi degli avversari. La seconda ha riferimento al dato che l'aggressione sanzionata non è, comunque, avvenuta durante un episodio di giuoco od in una fase comunque ad esso cronologicamente o funzionalmente collegata, bensì, a partita ormai conclusa, nel corso della cerimonia del c.d. *fair-play*, rispetto alla quale l'aggressività così manifestata si propone in irriducibile, antitetico contrasto. Verrebbe fatto al riguardo di osservare non soltanto che in siffatte circostanze ogni occasione, comunque motivata di precedente rancore o di contrasto, dovrebbe venir meno per il profondo significato educativo e l'insegnamento che l'istituto si propone: ma che, al limite, sarebbe addirittura da preferire, ove ciò non fosse possibile, astenersi dal parteciparvi piuttosto che contraddirne la *ratio* e la funzione. In questo senso, poiché non è del tutto da escludere la possibilità che la decisione ne abbia implicitamente tenuto conto nella complessiva determinazione della sanzione comminata, questa Corte si astiene dall'aggravarne la consistenza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Perugia S.r.l. di Perugia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DEL CALC. CRETAZ ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE UFFICIALI INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6 E 22, COMMA 8 C.G.S. – NOTA N. 8813/1364PF-10/11/AA/AC DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011)

Il calciatore Cretaz Roberto ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 23.6.2011 con la quale quest'ultima gli ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare la squalifica per 5 gare ufficiali in quanto mentre era tesserato per la società S.C. Insubria ASD ha preso parte a 6 gare del Campionato di Serie D afferenti la stagione 2010/2011 in favore della società Santhia Calcio.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica il ricorrente afferma che la sanzione inflitta risulta eccessivamente afflittiva in quanto ad occuparsi della sua richiesta di tesseramento sarebbe stato il Santhià e comunque tale richiesta sarebbe stata rigettata tardivamente provocandogli una inattività forzata di quasi 3 mesi.

Il ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione.

Il ricorso può essere in parte accolto per ciò che concerne la misura della sanzione, in quanto, nella stessa decisione la Commissione Disciplinare Nazionale, a fronte di una richiesta della Procura Federale di identica sanzione per alcuni calciatori tra cui Cretaz ed Emiliano, ha comminato squalifiche di diversa entità pur essendo le irregolarità commesse non dissimili senza che risultino agli atti i motivi della differenziazione.

Si ritiene di dover accogliere in parte il ricorso rimodulando la sanzione inflitta al calciatore Cretaz per le irregolarità commesse stabilendo una squalifica per 3 gare ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Cretaz Roberto riduce la squalifica inflitta al reclamante a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL P.D. BORGOROSSO ARENZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012, NONCHÉ L'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA (N°.8313/1364PF10-11/AA/AC DEL 4.5.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011)

La società Borgorosso Arenzano ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 23.6.2011 con la quale quest'ultima gli ha inflitto a titolo di sanzione la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012 nonché l'ammenda di € 1.000,00 per avere utilizzato il calciatore Perri in tre gare del Campionato di Serie D afferenti la stagione 2010/2011 mentre era tesserato in favore della società A.S.D. Sanluri Calcio.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della penalizzazione o in subordine la sua riduzione la ricorrente afferma che la violazione contestatagli sarebbe stata commessa in buona fede nella convinzione che il calciatore Perri avesse ottenuto lo svincolo dalla squadra titolare del precedente tesseramento e che comunque la presenza dello stesso sul campo da gioco non avrebbe spiegato alcuna influenza sui risultati della gare contestate dato che si sono concluse con la sconfitta della odierna ricorrente.

La società ricorrente chiede, pertanto, l'annullamento della penalizzazione o la riduzione della stessa.

Il ricorso può essere in parte accolto per ciò che concerne la misura della sanzione, in quanto, nella stessa decisione la Commissione Disciplinare Nazionale, a fronte di una richiesta della Procura Federale di una sanzione per altra società (Albese) di punti 6 in classifica per avere schierato un calciatore in posizione irregolare per sei gare di campionato e di una sanzione per la odierna ricorrente di punti tre in classifica per avere schierato un calciatore in posizione irregolare in tre gare di campionato, ha inflitto la penalizzazione di punti 3 in classifica oltre l'ammenda di €1.500,00 all'altra società e quella di punti 2 in classifica oltre l'ammenda di €1.000,00 senza che risultino agli atti i motivi della ridotta differenziazione tra le due fattispecie.

Si ritiene, pertanto, di dover accogliere in parte il ricorso rimodulando la sanzione inflitta con la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012.

Conferma nel resto la precedente decisione ovvero l'ammenda di €1.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal P.D. Borgorosso Arenzano di Genova riduce la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CALC. FERRARI EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GARE UFFICIALI INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 6 E 22, COMMA 8 C.G.S. – NOTA N. 8813/1364PF-10/11/AA/AC DEL 4.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 23.6.2011)

Il calciatore Ferrari Emanuele ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 23.6.2011 con la quale quest'ultima gli ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare la squalifica per 6 gare ufficiali in quanto mentre era tesserato per la società A.S.D. Albese Calcio ha preso parte a sette gare nel corso del Campionato di Serie D e della Coppa Italia afferenti la stagione 2010/2011 in favore della società Santhià Calcio.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riforma integrale della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale o, in subordine, la riduzione della squalifica il ricorrente in particolare afferma che nessun illecito sarebbe stato compiuto dal calciatore Ferrari ritenendo lo stesso di aver partecipato legittimamente alle gare per il Santhià in quanto si sentiva regolarmente svincolato dalla precedente società di appartenenza.

Il ricorrente chiede, pertanto, una revisione della sanzione ai minimi edittali o comunque secondo equità.

Il ricorso può essere in parte accolto per ciò che concerne la misura della sanzione, in quanto, nella stessa decisione la Commissione Disciplinare Nazionale, a fronte di una richiesta della Procura Federale di identica sanzione per alcuni calciatori tra cui Ferrari ed Emiliano, ha comminato squalifiche di diversa entità pur essendo le irregolarità commesse non dissimili senza che risultino agli atti i motivi della differenziazione.

Si ritiene, pertanto, di dover accogliere in parte il ricorso rimodulando la sanzione inflitta al calciatore Ferrari per le irregolarità commesse stabilendo una squalifica per 3 gare ufficiali.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferrari Emanuele riduce la squalifica inflitta al reclamante a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 20 settembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete